

ARPEA

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura

Scheda di Condizionalità - 2015

DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE DI

SPAZIO RISERVATO AL PRO	TOCOLLO	- 000 - 00		Data presentazion 09/07/2015 N. DOMANDA OPR/COND/2015/	
QUADRO A - AZIENDA / ENTE SEZ I - Dati anagrafici dell'azienda					
CUAA (Codice fiscale) Partita IVA	Prov. REA	N. REA Anno iscr. RI			
	то	2001			
Denominazione					
	_				
Forma Giuridica					
DITTA INDIVIDUALE					
Attività prevalente (OTE)		Attività prevalente (ATE	CO)		
Aziende erbivore senza aleuna attivita' domin	ante.	Coltivazioni agricole asso	ociate all'allevan	nento di animali: attività n	nista
Settore di produzione					
Indirizzo sede legale	Comune sed	e legale (o stato estero e città)			C.A.P
				TO [10060
PEC		E-mail			
SEZ II - Rappresentante legale / Titolare			e.	esso Codice Fiscale	
Cognome	Nome			Cource riscale	
Data di nascita Luogo di nascita		Prov. Telefono	E-Mail	J)	
Data di nascita Edogo di nascita		TO TOUR	E-Wall		
Indirizzo di residenza	Comune (o :	stato estero e citta)		Prov. (C.A.P.
	VILLAR PE				0060
SEZ III - Richiedente (se diverso dal Ra			el coco in cui il		
titolare o rappresentante legale dell'azier				Tremedente sia diverso	uai
Il richiedente è il Titolare/Rappresentante l					
SEZ IV - Invio corrispondenza					
Destinatario					
Indirizzo corrispondenza	Comune (o	stato estero e citta)		Prov. (.A.P.
·	' ~			TO	10060
Telelono FAX					

26189/9587

QUADRO B - Dichiarazioni

INFORMATIVA

Il SIAP fornisce l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai quali l'agricoltore dovrà conformarsi nell'anno civile.

- Questo elenco è definito sulla base dei dati relativi a: attività agricola, superficie totale aziendale e consistenza zootecnica.
- Queste informazioni sono registrate nel Fascicolo aziendale e nella Banca Dati Zootecnica Nazionale (BDN), secondo le disposizioni nazionali vigenti.
- I criteri e le norme di condizionalità si applicano solo all'attività agricola dell'agricoltore o alla superficie agricola dell'azienda. Il loro rispetto è obbligatorio. Esse si applicano ai beneficiari (art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013):
- dei pagamenti diretti concessi a norma del Reg. (UE) n.1307/2013;
- dei pagamenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lett. a) e b) nonché dagli artt. da 28 a 31, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Ogni agricoltore beneficiario dei pagamenti sopra indicati deve conformarsi durante tutto l'anno agli impegni (CGO e BCAA) in materia di condizionalità, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa, che si traduce in una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno richiesto (art. 91 del Reg. (UE) n. 1306/2013);
- Gli impegni e le sanzioni di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscano al "regime per i piccoli agricoltori" (titolo V del Reg. (UE) n.1307/2013) e ai beneficiari del sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (art. 28, par. 9, del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- Qualora i CGO o le BCAA non siano rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore, il totale dei pagamenti di cui sopra, erogati o che devono essere erogati, è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti (Reg. (UE) n. 809/2014 e Reg. (UE) n. 640/2014);

Ai fini del calcolo dell'esito dei controlli di condizionalità, i requisiti applicabili alle aziende sono raggruppati in 4 "Settori di condizionalità":

- Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno, i cui temi principali sono: Acque (CGO1, BCAA1, BCAA2, BCAA3), Suolo e stock di carbonio (BCAA4, BCAA5, BCAA6), Biodiversità (CGO2, CGO3), Livello minimo di mantenimento dei paesaggi (BCAA7);
- Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, i cui temi principali sono: Sicurezza alimentare (CGO4, CGO5), Identificazione e registrazione degli animali (CGO6, CGO7, CGO8), Malattie degli animali (CGO9), Prodotti fitosanitari (CGO10);
- Benessere degli animali, il cui tema prinicipale è: Benessere degli animali (CGO11, CGO12, CGO13);
- Mantenimento dei pascoli permanenti, il cui tema prinicipale è: Mantenimento dei pascoli permanenti (BCAA8).

Relativamente alle modalità di calcolo delle riduzioni di condizionalità, le infrazioni di condizionalità sono divise in:

- inadempienze di importanza minore;
- infrazioni commesse per negligenza;
- infrazioni commesse intenzionalmente;
- infrazioni reiterate.
- Le inadempienze di importanza minore sono infrazioni di particolare lievità, che non costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali, i cui effetti possono essere totalmente eliminati a seguito dell'esecuzione di un'azione correttiva da parte dell'agricoltore.
- Le infrazioni commesse per negligenza sono valutate in base al dimensionamento dei parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) delle infrazioni stesse. Il valore delle riduzioni va dall'1 al 5% degli importi richiesti ed ammissibili.
- Le infrazioni commesse intenzionalmente sono infrazioni di particolare gravità, alle quali è associata una percentuale di riduzione pari al 20%.
- Le infrazioni reiterate sono infrazioni allo stesso CGO o BCAA commesse, per negligenza o intenzionalità, due o più volte nell'arco di tre anni consecutivi; il triennio si calcola a partire dall'anno della prima infrazione e poi a partire dall'anno di ogni infrazione successiva per le ulteriori reiterazioni. A seguito della reiterazione, l'effetto della riduzione viene triplicato.
- Le riduzioni sono calcolate a livello di singolo settore di condizionalità e sommate tra loro, seguendo regole fissate dai Regolamenti comunitari.
- Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, senza l'applicazione di tetti (art. 39 del Reg. (UE) n. 640/2014).
- Nel caso di inadempienze intenzionali di carattere estremo, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'art. 40 del Reg. (UE) n. 640/2014, è escluso, nel corso dell'anno civile successivo, da tutti i pagamenti assoggettati alle condizioni e alle norme di condizionalità di cui sopra (art. 75 del Reg. (UE) n. 809/2014). Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia accertata la sua reiterazione.

DICHIARAZIONI

In base alla consistenza territoriale e zootecnica e alle attività agricole dichiarate in Fascicolo aziendale nell'ultima dichiarazione di consistenza di natura non correttiva, vengono individuati i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) al minimo applicabili all'azienda agricola, come di seguito dettagliati:

Pagina 2 di 6 26189/95871

CC	O e BCAA SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
Ten	na Acque
	CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
	provenienti da fonti agricole
	per aziende ricadenti in ZVN, ovvero con più del 25% della superficie agricola utilizzata in Zona designata come Vulnerabile da Nitrati di origine
	agricola:
	A. obblighi amministrativi;
	B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
	C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
	D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.
X	BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
X	a) per qualsiasi superficie agricola: divieto di fertilizzazioni con materiali inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua e con letami, materiali
	assimilati, concimi azotati, ammendanti organici e liquami come stabilito dal Reg. 10R/2007 e ss.mm.ii.
X	b) per qualsiasi superficie agricola: mantenimento o costituzione di una fascia tampone stabilmente inerbita spontanea o seminata, che può
	ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, in cui è vietato
	effettuare lavorazioni del terreno
	deroga impegni a) e b): le concimazioni e le lavorazioni del terreno sono ammesse in terreni coltivati a riso
	deroga impegno b): le lavorazioni del terreno sono ammesse in aree montane
	deroga impegno b): le lavorazioni del terreno sono ammesse in terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare
	deroga impegno b): le lavorazioni del terreno sono ammesse in oliveti e prati permanenti
	BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
	per tutte le superfici agricole: rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.)
	BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire
	l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate
	nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	per tutte le aziende, obbligo di:
ىحا	1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la
	diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;)
П	per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici, obbligo di:
_	2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
	3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.)
Тан	na Suolo e stock di carbonio
	BCAA 4 - Copertura minima del suolo
	per superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi: assicurare la presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno
	deroga: pratica del sovescio
	deroga: terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi
	deroga: colture a perdere per la fauna
	deroga: nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario
Ш	deroga: lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi
	non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione
X	per tutte le superfici agricole, escluse le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi:
	- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
	oppure, in alternativa,
	- adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui
_	colturali, ecc.).
	deroga: per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, sono
_	ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.
	BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
X	per seminativi, su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi: obbligo di realizzare solchi acquai temporanei
	deroga: superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria
	deroga: pendenze eccessive

Pagina 3 di 6 26189/95871

	deroga: assenza di canali di raccolta delle acque raccolte dai solchi acquai
X	per tutte le superfici agricole: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
	deroga: livellamenti ordinari in terreni coltivati a riso
X	per tutte le superfici agricole: obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura
X	deroga: terreni compresi in Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
	deroga: drenaggio sotterraneo
	deroga: trasformazione fondiaria
_	BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per
	motivi di salute delle piante
X	per superfici a seminativo: vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie
_	deroga: terreni coltivati a riso
_	deroga: interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente (in questo caso, è necessario effettuare
	interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo)
Гег	na Biodiversità
	CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
	per terreni dell'azienda compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000:
	1. superfici a seminativo e superfici ritirate dalla produzione:
	- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
	2. superfici a prato permanente:
	- divieto di conversione ad altri usi;
	3. superfici ritirate dalla produzione:
	- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
	- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
	- attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
	- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
	4. superfici agricole:
	- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
_	- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati.
X	per tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS):
	5. mantenimento sul terreno di alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7, salvo in caso di autorizzazione, ove sia
_	necessaria.
X	CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
_	della fauna selvatiche
X.	terreni dell'azienda compresi in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), facenti capo alla Rete Natura 2000 come definita dalla normativa regionale:
	1. superfici a seminativo e superfici ritirate dalla produzione:
	- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;2. superfici a prato permanente:
	- divieto di conversione ad altri usi;
	3. superfici ritirate dalla produzione:
	- presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
	- attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
	- attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione);
	- rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
	4. superfici agricole:
	- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
	- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati.
Гег	na Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
X	BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati,
	margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
	e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Pagina 4 di 6 26189/95871

🗵 per tutte le superfici agricole: rispetto dei provvedimenti di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, compresa la non eliminazione di

	muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari
	deroga: motivazioni di ordine fitosanitario
	deroga: elementi caratteristici del paesaggio, realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e dell
	tipicità
	deroga: interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio de
	ricacci delle capitozze
	deroga: eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robini
	pseudoacacia) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo)
	deroga: in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che le
	consenta
CO	GO e BCAA SETTORE 2 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
	ma Sicurezza alimentare
	CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisit
	generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
x	Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore d
	attività:
	1. produzioni animali;
	2. produzioni vegetali;
	3. produzione di latte;
	4. produzione di uova;
	5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.
X	CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica
	tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
X	Per tutte le aziende con allevamenti:
	- Divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e d
	sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.
	- Divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati
	per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivat
	oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento co
	sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dalla norma, non sia rispettato i
	tempo di sospensione.
Гез	ma Identificazione e registrazione degli animali
X	CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini
X	Per tutte le aziende con allevamento di suini, obbligo di:
	- Comunicazione dell'azienda agricola all'ASL per la registrazione dell'azienda;
	- Tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola e aggiornamento della BDN (Banca Dat
	Zootecnica Nazionale);
	- Identificazione e registrazione degli animali.
X	CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione
	e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) r
	820/97 del Consiglio
X	Per tutte le aziende con allevamento di bovini o bufalini, obbligo di:
	- Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
	- Identificazione e registrazione degli animali;
	- Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN (Banca Dati Zootecnica Nazionale);
	- Movimentazione dei capi in uscita dall'azienda (vendite, furti, smarrimenti);
	- Movimentazione dei capi in ingresso in azienda (acquisti).
X	CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli
_	ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
X	Per tutte le aziende con allevamento di ovini o caprini, obbligo di:
	- Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN (Banca Dati Zootecnica Nazionale);
	- Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;

Pagina 5 di 6

	OPR/COND/2015/5522
	Identificazione e registrazione degli animali.
Tem	a Malattie degli animali
	CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
X]	Per tutte le aziende con allevamento di bovini, bufalini, ovini o caprini:
	L. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi, proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono;
2	2. Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di proteine animali trasformate, gelatina ricavata da ruminanti, prodotti a base di sangue,
]	proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale, mangimi contenenti le proteine di cui sopra;
	3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
Tem	a Prodotti fitosanitari
x (CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei
	prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
x]	Per aziende che acquistano o utilizzano prodotti fitosanitari:
	per tutte le aziende, obbligo di:
	l. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari (per un periodo di tre
;	nnni, a partire dal 2013);
2	2. uso di prodotti ammessi, nel rispetto delle prescrizioni previste nell'etichetta del prodotto;
	3. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale;
4	1. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti e per evitarne la dispersione nell'ambiente;
:	5. nel caso di ricorso a contoterzista, conservazione della scheda di trattamento.
	per aziende che utilizzano prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn), obbligo di:
(6. disponibilità e validità del patentino o del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali;
,	7. disponibilità delle fatture d'acquisto e dei moduli di acquisto (per un periodo di tre anni, a partire dal 2013).
CG	De BCAA SETTORE 3 - Igiene e benessere degli animali
Tem	a Benessere degli animali
X (CGO 11 - Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
x]	Per tutte le aziende con allevamento di bovini o bufalini, obbligo di rispettare gli adempimenti ed i divieti previsti dalla normativa relativamente
;	a: Ispezione degli animali, Tenuta dei registri, Libertà di movimento, Spazio disponibile, Edifici e locali di stabulazione, Illuminazione minima,
	Attrezzature automatiche e meccaniche, Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze, Tasso di emoglobina, Mangimi contenenti fibre,
]	Mutilazioni, Procedure d'allevamento.
x (CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Y]	Per tutte le aziende con allevamento di suini, obbligo di rispettare gli adempimenti ed i divieti previsti dalla normativa relativamente a: Ispezione
	legli animali, Tenuta dei registri, Libertà di movimento, Spazio disponibile, Edifici e locali di stabulazione, Illuminazione minima,
]	Pavimentazioni, Materiale manipolabile, Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze, Mangimi contenenti fibre, Mutilazioni, Procedure
(l'allevamento, Attrezzature automatiche e meccaniche.
x (CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
X]	Per tutte le aziende con allevamento, obbligo di rispettare gli adempimenti ed i divieti previsti dalla normativa relativamente a: Ispezione degli
;	unimali, Tenuta dei registri, Libertà di movimento, Edifici e locali di stabulazione, Illuminazione, Attrezzature automatiche e meccaniche,
	Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze, Mutilazioni, Procedure d'allevamento.
CG	De BCAA SETTORE 4 - Mantenimento dei pascoli permanenti
X]	3CAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013
x]	Per tutte le aziende con pascoli permanenti, obbligo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo
1	permanente rispetto alla superficie agricola totale. Per pascolo permanente si intende un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre

Pagina 6 di 6 26189/95871

piante erbacee da foraggio, coltivate o naturali, e non compreso nell'avvicendamento delle colture per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati

dalla produzione.

Note e dichiarazioni aggiuntive